

TERRA				I5_rev03
Utilizzo: Terra da utilizzare nella realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche e per gli utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1				
Rifiuti in ingresso		Attività di recupero		Standard prestazionali ed ambientali
Selezionare i rifiuti in entrata di interesse:				
☐	17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	Operazione R5. Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata. L’eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto e potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024 o per altri utilizzi, se definiti caso per caso, qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano risultati assenti. Qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano in percentuale ≥ 20% la vagliatura è obbligatoria. L’eventuale frazione di origine antropica (o mista antropica e naturale), separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto. Potrà essere utilizzata (in impianto o presso terzi) per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024, solo se: 1) è costituita da materiali appartenenti a una o più delle seguenti classi della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438: P, A1- A5, 2) rispetta i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98 escluso il parametro amianto), 3) rispetta i limiti di cui alla Tab. 2 del DM 127/2024 in funzione dello specifico utilizzo successivo, 4) è caratterizzata dall’ assenza di amianto in frammenti e fibre.	1. Requisiti prestazionali: a) Norma UNI 11531-1, par. 4.1, b) Classificazione secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1 2. Requisiti ambientali: a) Materiali di riporto antropici: < 20% (All. 10 DPR 120/17); b) CSC (*) di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.: - parametri e limiti di colonna A per utilizzi di cui al paragrafo 4.1.1 UNI 11531-1 (incluso recupero ambientale) e per la realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche; - parametri e limiti di colonna B per gli altri utilizzi del paragrafo 4.1 UNI 11531-1. c) Test di cessione con metodica e limiti di cui all’allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto). 3. Altri requisiti o specificazioni: a) Solo nel caso di recupero ambientale (inteso ad esempio come “restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici” ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) regolamentato da un progetto approvato dall’Autorità Competente, l’EoW dovrà rispettare anche i requisiti eventualmente previsti nello stesso (ad esempio prestazionali ed idrogeologici). b) Solo nel caso in cui l’attività di recupero avvenga per singola partita omogenea, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso. c) Per l’utilizzo come copertura finale di discarica la terra deve favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale approvato ed avere pertanto caratteristiche tessiturali e chimico fisiche idonee a tale scopo. (*) amianto: assenza di frammenti e di fibre libere
☐	20 02 02	terra e roccia		
☐	19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		
☐	02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole.		
Criteri ambientali generali di accettabilità: 1. Non sono ammessi i rifiuti provenienti da siti ricompresi nell’ambito di applicazione del Titolo V Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o originati dal trattamento di tali rifiuti. Fanno eccezione le terre non interessate da contaminazione, ossia già conformi ai limiti di Tabella 1 dell’Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e ai limiti previsti per eventuali specifici composti tipizzanti non ricompresi in tale tabella. 2. Per i rifiuti con codice a specchio, dovrà essere effettuata (prima dell’accettazione) la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 3. Dovrà essere attestata l’assenza di amianto (ad eccezione del codice EER 020401), L’assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto. 4. È ammessa una percentuale di materiali di riporto antropici < 50% da determinare secondo le metodiche previste dall’Allegato 10 del DPR 120/17 e s.m.i.. 5. Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti della tabella 1 dell’Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con le procedure di preparazione del campione ivi previste. 6. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 dell’Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 7. Le terre entro colonna A e quelle entro colonna B della tabella 1 dell’Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere gestite separatamente. 8. Dovrà essere effettuata in ingresso la verifica del rispetto dei limiti per il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui all’allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto). Rifiuti di tipologie e provenienze diverse da quelle di cui alla presente scheda potranno essere valutate “caso per caso”, su specifica istanza della Ditta ai sensi dell’Art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Le partite di terre e rocce entro colonna A dovranno essere gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B della tabella 1 dell’Allegato 5 Titolo V Parte IV del TUA;				